

NOTIFICA ex art. 151 c.p.c.
TRIBUNALE DI RAGUSA-SEZIONE LAVORO
N. R.G.L. 2700/2022 - Giudice dott.ssa Cristina Consoli

OGGETTO: AVVISO DA PUBBLICARSI CON URGENZA SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR E DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI RAGUSA DOTT.SSA CONSOLI CRISTINA RELATIVO AL PROCEDIMENTO N. R.G.L. 2700/2022.

Il sig. Donzella Francesco ha proposto con l'avv. Francesca Abbiamo del Foro di Ragusa, avanti al Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro, Giudice designato dott.ssa Consoli Cristina, ricorso ex art. 414, n. R.G.L. 2700/2022, contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - l'Ambito Territoriale di Ragusa e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa (CONTROINTERESSATI).

Di seguito: In data 01.09.2015 il sig. Donzella è stato immesso in ruolo nella scuola primaria per le classi di concorso EE posto comune, superando il relativo anno di prova. Pertanto, è accaduto che l'odierno ricorrente immesso in ruolo è stato costretto ad inoltrare domanda di mobilità disposta dall'Amministrazione odierna resistente nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale di cui all'art.1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui alla relativa ordinanza ministeriale. Ed infatti, in mancanza di tale domanda, l'Amministrazione avrebbe comunque provveduto d'ufficio, il tutto con chiara violazione dei diritti dell'odierno ricorrente sui quali si tornerà nel prosieguo. Come indicato in seno alla citata procedura il sig. Donzella è stato chiamato ad esprimere la propria preferenza in ordine agli ambiti territoriali destinatari di collocazione ed in seno alla citata domanda il medesimo ha indicato quale primo ambito "Sicilia 0024". All'esito di tale procedura, l'odierno ricorrente è stata definitivamente collocato presso l'ambito territoriale della Toscana anziché presso l'ambito richiesto Sicilia 0024 e tale collocazione è stata al medesimo comunicato con mail del mese di agosto 2016. Deve precisarsi che con il richiamato piano straordinario di mobilità i docenti neo immessi in ruolo sono stati costretti a presentare domanda di mobilità territoriale, atteso che -in difetto- l'Amministrazione avrebbe comunque provveduto d'ufficio, il tutto con chiara violazione dei diritti dell'odierno ricorrente sui quali si tornerà nel prosieguo. La procedura di assegnazione di quest'ultimo presso l'ambito territoriale della Toscana, invece che nell'ambito richiesto quale Sicilia 0024, disposta dal M.I.U.R., è gravemente lesiva dei diritti dello stesso per i motivi meglio di seguito esposti. Deve osservarsi che anche per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 l'Amministrazione ha obbligato nuovamente i docenti e quindi anche l'odierno ricorrente a presentare domanda di mobilità di cui rispettivamente all'ordinanza n. 221/2017 del 12.04.2017 e 207 del 09.03.2018. In tutti i casi, l'odierno ricorrente non ha ottenuto alcun trasferimento in Provincia di Ragusa. Lo stesso è accaduto per l'a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per cui l'odierno ricorrente ha presentato la domanda di mobilità secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2019/2022, del 6.03.2019, dall'Ordinanza Ministeriale n. 203/2019 e n. 45/2022, documentando il possesso dei titoli. Tuttavia anche in tal caso lo stesso non ha ottenuto alcun trasferimento nell'ambito dal medesimo designato -Sicilia 0024-. Si precisa, inoltre, che a seguito della domanda di assegnazione provvisoria il sig. Donzella per l'anno scolastico 2022/2023 è stato assegnato in via provvisoria presso l'Istituto E. Vittorini di Scicli (RG). Deve, tuttavia, evidenziarsi che la predetta assegnazione ha natura provvisoria e che, comunque, solo fino al 31.08.2023 il sig. Donzella è stato collocato presso la Provincia di Ragusa. Pertanto, dall'01.09.2023 lo stesso sarà tenuto a riprendere servizio nella regione di assegnazione definitiva. La procedura di assegnazione di quest'ultimo presso l'ambito territoriale della Toscana, invece che nell'ambito richiesto quale Sicilia 0024, disposta dal M.I.U.R., è dunque gravemente lesiva dei diritti del medesimo per i motivi meglio di seguito esposti. Il contestato trasferimento è frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato ad un algoritmo informatico, la cui illegittimità è stata accertata e dichiarata anche dal TAR Lazio. Con tale procedura automatica, equivalente, come detto, ad un vero e proprio algoritmo è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa impersonale ed arbitraria, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra.

Del resto, la circostanza che l'odierno ricorrente sia stato trasferito a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua e della propria famiglia, costituisce chiara violazione del principio meritocratico atteso che altri docenti, siccome infra dimostrato, con punteggio inferiore a quello attribuito al medesimo sono stati collocati presso l'ambito richiesto della Regione Sicilia. Ciò posto, risulta opportuno analizzare la contestata procedura di mobilità e le relative norme pattizie. L'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, il quale stabilisce che “... per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ...”. Come è noto, con successiva Ordinanza Ministeriale n.241 del 08.04.2016 che ha approvato il C.C.N.I. sottoscritto in pari data è stata ulteriormente integrata, del tutto illegittimamente, la previsione di cui al richiamato art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015.

Infatti, l'art.6 del citato C.C.N.I. ha stabilito che “....gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia...”; mentre per gli tutti gli altri è prevista la loro partecipazione alla “...mobilità territoriale...”. In base alla predetta -illegittima- previsione di cui all'art. 6, dunque, solamente ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012 è stata assicurata e/o comunque concessa in privilegio la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale. Diversa sorte, invero, è stata segnata per i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come l'odierno ricorrente: questi ultimi, infatti, sono stati costretti a richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità. Infatti, i docenti provenienti da G.A.E. o comunque non vincitori né idonei del concorso del 2012 pur avendo un punteggio più alto in graduatoria rispetto a questi ultimi, hanno avuto l'assegnazione di sedi più distanti e del tutto differenti da quelle scelte con preferenza. Come, dunque, evidenziato anche dal TAR Lazio con la summenzionata sentenza non sono stati indicati né le motivazioni né i criteri di tale procedura, la quale ha demandato e stabilito i trasferimenti senza alcuna cognizione di causa, comportando solo gravi disparità di trattamento fra i docenti delle diverse fasi di appartenenza. Nonostante, dunque, il predetto punteggio, il medesimo è stato preceduto in graduatoria per la stessa classe di concorso da numerosi docenti, siccome evincibile dalla graduatoria allegata. Questi ultimi, infatti, sono state trasferiti presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa. Tale circostanza si è verificata, dunque, anche per gli anni successivi.

Conseguentemente, tale complesso meccanismo straordinario di mobilità, considerato alla stregua di una vera e propria lotteria, è risultato pregiudizievole per quei docenti, quale appunto l'odierno ricorrente, che sono stati assegnati e trasferiti in ambiti provinciali più lontani rispetto alla provincia di propria residenza, pur avendo un punteggio più elevato e pur avendo espresso delle preferenze in ordine alla collocazione nei rispettivi ambiti di appartenenza. I provvedimenti inerenti ai trasferimenti, comunicati via mail, sono stati emessi non solo sulla base di una procedura del tutto contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma altresì sulla base di una ordinanza ministeriale (la n. 241/2016), i cui effetti alla suddetta data del 24.08.2016 erano già stati sospesi dal T.A.R. Lazio, Roma.

Quest'ultimo, infatti, con ordinanza cautelare n.4720 del 14.07.2016 ha censurato le norme sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui sono state previste “...deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, ravvisando, altresì, profili di illegittimità costituzionale in relazione alle norme in questione...”. Tuttavia, non curante del contenuto di tale provvedimento, l'Amministrazione non ha sospeso la procedura di mobilità seppur suo preciso obbligo. Ne è prova la circostanza che la medesima ha comunicato i disposti trasferimenti. Tale inadempimento costituisce, inoltre, una chiara violazione dell'art.97 della Costituzione. Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dovrà essere dichiarata la nullità e/o

l'annullamento del trasferimento presso l'ambito regionale della Toscana disposto nei confronti del sig. Donzella, il quale, conseguentemente dovrà essere collocato presso l'ambito prescelto quale Sicilia 0024.

Il ricorso si notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. “ Forme di notificazione ordinate dal Giudice” nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, scuola primaria, previa consegna di copia del ricorso introduttivo, del provvedimento autorizzativo e del decreto di fissazione dell'udienza su supporto informatico e con pubblicazione di avviso ex art. 151 c.p.c. sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Ambito Territoriale di Ragusa, come da decreto di autorizzazione emesso dal Giudice del Lavoro Dott.ssa C. Consoli in data 22.12.2022.

In relazione al ricorso in oggetto, l'udienza di discussione nel merito è fissata il 07.06.2023.

Ragusa, 27.12.2022

avv. Francesca Abbamo